

Statuto Associazione Culturale Musicale Obiettivo Musica

Parte Prima

Art. 1 Dichiarazione Costitutiva

E' costituita un' Associazione Culturale-Musicale no profit, denominata
OBIETTIVO MUSICA, con sede in Genova, alla via Domenico Fiasella 1
int. 2.

In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il
termine Associazione.

L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune
non comporterà alcuna variazione nè allo statuto nè ai regolamenti interni.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Scopi e Finalità

L' Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo
istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.

Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli
Artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e
l'ingegno in Italia e all'Estero.

Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili,
favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione
e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la
valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e
servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte
e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci.

Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la
qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci

e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale;

Per il conseguimento degli scopi statuari l'Associazione si propone di :

a) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;

b) favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica;

c) promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;

d) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione

l) promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.

m) in via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 I Soci

Sono Soci tutte le persone che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire alle attività dell'Associazione. e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. I soci maggiorenni avranno diritto di voto senza limitazioni. La domanda, su moduli prestampati da ritirare presso la Sede, sarà indirizzata al Presidente e deve indicare, oltre i dati anagrafici e fiscali, l'accettazione dello Statuto e degli organi di rappresentanza sociali.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, a ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.

I Soci si dividono in ordinari, sostenitori e onorari.

Soci Ordinari sono coloro che chiedono di far parte dell'Associazione.

La partecipazione dei Soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltrechè garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni ed partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

Soci Sostenitori sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario, anche per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione.

Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.

Soci Onorari sono persone, Enti o Istituzioni distintisi per la loro opera di salvaguardia, proposizione, e divulgazione della musica, ed insigniti di tale carica su proposta unanime del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci.

Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, senza limiti d'età e di nazionalità.

L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

1) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;

2) mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;

3) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

4) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, nè vantare pretese sul patrimonio sociale.

I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gratuitamente offerti dall'Associazione.

A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.

Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili e non sono soggette a rivalutazioni.

Parte seconda

art.4 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo,
- 3) il Presidente,
- 4) il Vice-Presidente,
- 5) il Segretario/Cassiere.

Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

Le cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono

retribuite in alcun modo.

art. 5 L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-Presidente, e in subordine, dal Socio più anziano di vita associativa (a parità di condizione, prevarrà l'anzianità anagrafica).

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno la metà dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci e affissione all'albo dell'Associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso dalla sede sociale, e dell'ora, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo sulle attività da svolgere;

b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo sull'attività svolta;

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

d) fissa gli indirizzi dell'attività dell'Associazione;

e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;

f) delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea Ordinaria.

art. 6 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre o più membri, tra i quali vengono eletti il Presidente, Vice-Presidente e Segretario/Cassiere.

L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo in base al numero complessivo degli iscritti all'Associazione, garantendo sempre un numero dispari e assicurando comunque che in seno al Consiglio Direttivo i soci fondatori siano adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonchè ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno

due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Cassiere, e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario/Cassiere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.

art. 7 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- b) nomina un Segretario /Cassiere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) amministra il fondo sociale;
- e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- f) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
- g) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di

associazione;

h) delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.

art. 8 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio,

resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma

definito dal Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, nonché le iniziative autonome che in

casi di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri

membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione

successiva, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la

firma spettano al Vice Presidente.

art.9 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia

temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni;

nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del

Presidente.

art. 10 Il Segretario/Cassiere

Il Segretario/Cassiere è nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:

della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio

Direttivo e della tenuta dei registri contabili.

Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo, può congiuntamente al Presidente avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

Parte terza

art. 11 Quota Associativa Annuale

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo, il quale potrà prevedere misura diverse a seconda della categoria dei soci.

art.12 Rimborsi Spese Attività dei Soci

Per i Soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente, su cui saranno praticate le ritenute di legge.

art.13 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
- dai proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;

- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;

- da tutto quant' altro, ancorchè qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atte a migliorare il conseguimento dei fini statuari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci. In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali:

- prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati;
- partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statuarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.

Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

art. 14 Esercizio Sociale e Finanziario

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo

settembre al trentuno agosto dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci ordinari.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 novembre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e finanziario.

art. 15 Regolamento Interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

art. 16 Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci, che sarà valida se avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto secondo quanto previsto al successivo articolo 17.

art.17 Disposizioni fiscali

Il presente Statuto intende essere uniformato alle disposizioni fiscali di rigore per gli Enti associati di tipo non profit, con particolare riguardo a quelle dettate dall'articolo 4 comma 7 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.

Pertanto, anche in deroga ad altre disposizioni del presente Statuto, eventualmente di tenore contrario, si prevede che:

a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) è assicurata l'effettività del rapporto associativo essendo esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) è previsto l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) gli organi amministrativi sono liberamente eleggibili sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile e l'assemblea dei soci, associati e/o partecipanti ha la

sovranità sulla vita dell'Ente.

f) si prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, secondo regole dettate dal Consiglio direttivo. La quota non è rivalutabile

Art. 18 Disposizioni Finali

Il presente Statuto strutturato in tre parti per complessivi 18 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.